

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'ASL BI – Ponderano Biella

INDICE

AVVISO PUBBLICO IN URGENZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "DEGLI INFERMI" DI PONDERANO (BI) DELL'ASLBI DI BIELLA PER 2 (DUE) MESI".

L' Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella intende costituire **con urgenza** un elenco di operatori economici per l'affidamento per 2 (due) mesi del servizio di guardia attiva di ANESTESIA E RIANIMAZIONE presso il Presidio Ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano (BI) dell'ASLBI, al fine di individuare le ditte da invitare alla relativa prossima procedura da espletarsi sulla piattaforma MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A.

A titolo indicativo e non esaustivo il servizio dovrà prevedere le seguenti prestazioni:

- gestione del servizio di guardia attiva presso la S.C. Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano (BI) dell'A.S.L.BI per 12 (dodici) ore per 15 (quindici) turni al mese, diurni o notturni, da lunedì a domenica e festivi infrasettimanali.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del Servizio garantendo, in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonoma gestione del servizio richiesto;
- l'assunzione del rischio d'impresa.

In considerazione delle caratteristiche di Pubblica Utilità del servizio in oggetto la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

Parte organizzativa

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire:

- la gestione e copertura dei turni di guardia attiva presso il Presidio Ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano (BI), per 12 (dodici) ore per 15 (quindici) turni al mese, diurni o notturni, da lunedì a domenica e festivi infrasettimanali.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, per un adeguato trattamento dei pazienti, le attrezzature, apparecchiature, procedure e programmi gestionali messi a disposizione dall'ASL BI.

La turnazione – che dovrà essere inviata all'ASL BI entro e non oltre il 20 del mese precedente - sarà predisposta dalla ditta aggiudicataria ed inviata al Direttore della S.C. Anestesia e

Rianimazione e al Responsabile dell'A.S.L. BI per la verifica della completezza del servizio da erogare, nonché l'aderenza e il rispetto delle norme vigenti che regolamentano la materia dell'orario massimo di lavoro, dei riposi, delle pause e delle ferie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega l'aggiudicatario e il singolo professionista. La turnazione trasmessa non potrà essere modificata se non per cause eccezionali debitamente documentate. Qualora la turnazione risultasse inidonea la stessa dovrà essere riformulata nei tempi idonei a garantire la prestazione e comunque entro e non oltre il 25 del mese precedente. Qualora la calendarizzazione di cui sopra cadesse in un giorno festivo o domenica il termine si intende fissato al giorno lavorativo precedente.

L'attestazione delle presenze verrà comprovata con timbratura mediante uso del badge fornito dall'ASL BI il cui costo pari ad Euro 5,00 (cinque) verrà addebitato alla Ditta aggiudicataria.

Si precisa che l'estrapolazione del dato relativo alle timbrature del personale della Ditta aggiudicataria, effettuato mediante il Sistema di Rilevamento Attività, fornito dall'ASL, avverrà, da parte del DEC, a valle di ciascuna mensilità di riferimento. Tale attività ha la finalità di verifica dell'effettiva esecuzione del servizio prestato, in termini di copertura oraria e composizione dei turni.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare le divise e i DPI, forniti dall'ASL BI, a carico della ditta aggiudicataria con canone forfettario annuo di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), nonché in evidenza il cartellino identificativo, in piena conformità alle vigenti disposizioni a tutela del trattamento dei dati sensibili dell'operatore medesimo, fornito dalla Ditta, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08.

Viene data la possibilità di accesso alla mensa aziendale al costo / tariffa vigente attuale e futura per il personale esterno ai sensi del regolamento vigente.

Caratteristiche del personale

La ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio oggetto di fornitura, dovrà avvalersi di personale medico, che non deve aver raggiunto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, in possesso dell'idoneità alla mansione lavorativa specifica certificata in Italia ed avere, se non di cittadinanza italiana, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, della abilitazione alla professione medica e del diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione ai sensi della vigente normativa.

Il personale dovrà essere adeguato per dotazione numerica, preparazione professionale ed esperienza che nello specifico, all'atto della presentazione dell'offerta, dovranno essere dimostrate mediante **documentazione probatoria/curriculum**, autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:

1. competenza nella gestione di:

- pazienti sottoposti ad anestesia generale e loco-regionale per interventi in regime di elezione ed urgenza nelle discipline chirurgiche di Chirurgia Generale, Urologia, Ortopedia/Traumatologia, Ginecologia/Ostetricia e Otorinolaringoiatria, inclusa la valutazione pre-operatoria dei pazienti, in regime di elezione ed urgenza;
- pazienti critici con insufficienza delle funzioni vitali, in particolare neurologica, respiratoria, cardio-circolatoria e renale/metabolica, in regime di emergenza e urgenza;

- pazienti con dolore;
- trasporto del paziente critico.

Tali competenze richieste riguardano il paziente adulto e pediatrico e, in considerazione della presenza del Punto Nascita, è necessaria la competenza anestesiológica/rianimatoria nella gestione del neonato.

Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio, indicato dalla ditta partecipante all'atto della presentazione dell'offerta, deve essere un Medico con funzioni di Direttore Sanitario che coordini, in piena autonomia gestionale, l'intera organizzazione del lavoro e tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio e che si rapporterà con il DEC o suo sostituto.

Il Responsabile del Servizio dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso, in accordo alle sole procedure adottate per l'esecuzione dei servizi, di cui al Capitolato, che hanno formato oggetto del Progetto Tecnico presentato dall'Operatore economico, con l'Offerta Tecnica, in sede di partecipazione alla gara;
- programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni
- garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo (compreso l'assolvimento degli obblighi ECM);
- effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato delle risorse destinate al servizio;
- accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- segnalare tempestivamente al DEC eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio e relative misure di pronto rientro;
- avere la gestione e il coordinamento delle unità in pronta disponibilità;
- essere in possesso della formazione per dirigenti, 16 ore, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 edell'art. 37 del D.Lgs del 81/2008.

In capo a questa figura gravano gli obblighi di cui all'art. 18 di cui al D.Lgs. del 81/2008.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Responsabile del Servizio, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Responsabile di servizio o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a spese dalla Ditta aggiudicataria.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'A.S.L. per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività sopra indicata in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

L'operatore economico interessato può presentare istanza, redatta in conformità all'apposito modulo, (Allegato n. 1), scaricabile dal portale www.aslbi.it, tramite:

- posta elettronica certificata (N.B. è necessario effettuare l'invio da una casella di posta elettronica certificata): approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it;

Saranno invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto tutti gli operatori economici iscritti **entro il 31/03/2021 alle ore 16:00.**

L'A.S.L. BI si riserva di individuare la Ditta che fornirà il servizio per 2 (due) mesi sulla bse dei seguenti criteri:

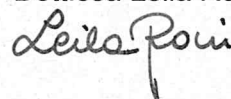
- costo per turno festivo o feriale - diurno o notturno di 12 (dodici) ore;
- miglior tempistica nella disponibilità del personale.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Sabrina Slanzi (e-mail sabrina.slanzi@aslbi.piemonte.it – tel. 015/1515.3492).

Ponderano, li 28/03/2021

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi



LR/ss

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Spett.le

ASL BI di Biella

Via dei Ponderanesi n. 2

13875 – Ponderano (BI)

PEC: approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it*(inviare da una casella di posta elettronica certificata)*

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento in urgenza del servizio di guardia attiva di ANESTESIA E RIANIMAZIONE presso il Presidio Ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano (BI) dell'ASLBI di Biella per 2 (due) mesi

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

P.IVA _____ in atto e per la carica, domiciliato presso la sede societaria oltre indicata, nella sua qualità di (barrare il quadrato in senso affermativo):

- ☐ libero professionista singolo;
- ☐ libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);
- ☐ legale rappresentante di una società di professionisti;
- ☐ legale rappresentante di una società di ingegneria;
- ☐ legale rappresentante del soggetto capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- ☐ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- ☐ operatore economico che svolge servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell'Unione Europea;

quale legale rappresentante, avente poteri necessari per impegnare la Società _____ con sede in _____ Via _____

iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, codice fiscale/partita IVA

n. _____ CCNL applicato _____ Settore _____

Pagina 1 di 10

di seguito denominata "Operatore economico",

- ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 della citata normativa per le ipotesi ivi indicate di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e, altresì, conscio che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per cui la stessa è rilasciata,
- consapevole che, qualora fosse successivamente accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il soggetto verrà escluso dall'elenco;
- informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- che l'impresa, alla data della presente dichiarazione, non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016¹¹;
- di essere iscritto alla Camera di Commercio dial numero.....;
- di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni dell'Avviso pubblico della Consultazione preliminare di mercato in oggetto, in particolare, di essere consapevole che la partecipazione alla stessa non ingenera alcun affidamento, non assicura e non preclude l'ammissione alla successiva procedura negoziale, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura, non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, avrà la facoltà di interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato nonché interrompere, in qualsiasi momento, la consultazione di uno o più operatori economici o sospendere la relativa procedura di prossimo avvio senza alcuna responsabilità o pretesa, aspettativa né e alcun diritto da parte degli operatori economici consultati;
- che l'Operatore economico risulta essere abilitato al Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MePa) dell'abilitazione al bando M.E.P.A. / CPV 79625000-1 "Servizi di fornitura

¹¹ V. il testo dell'articolo riportato in allegato

di personale medico" o risulta essere in possesso dei requisiti necessari a provvedere all'iscrizione alla piattaforma dell'e-procurement (MePa) che sarà utilizzata per la scelta del contraente;

- di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento della fornitura;
- di essere consapevole che la presente istanza è da intendersi come mera manifestazione di interesse a scopo preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente, e che l'Amministrazione procedente si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa all'avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati;
- di avere preso visione integralmente dell'avviso pubblico di preselezione e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;
- che l'Operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ha in organico personale tecnico qualificato e abilitato per i servizi richiesti e dispone di documentata esperienza nel settore e di capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali già previsti e prescritti nell'avviso pubblico;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che l'Amministrazione provvederà a disporre tutti gli adempimenti e i controlli previsti dalla medesima legislazione e che l'eventuale risoluzione del contratto per il venir meno delle condizioni prescritte, intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia, sarà comunicata dall'Amministrazione all'ANAC ai fini dei conseguenti adempimenti;
- di essere in possesso di DURC valido, alla data di scadenza della presente consultazione;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; di essere altresì consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nella presente, l'operatore economico non verrà ammesso alla procedura che seguirà e sarà segnalato, per mendacio, all'ANAC e alla Procura della Repubblica.

MANIFESTA LA DISPONIBILITA'

- dell'operatore economico a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 50/2016, quale fase preliminare all'avvio della procedura per l'affidamento "servizio di guardia attiva di ANESTESIA E RIANIMAZIONE presso il Presidio Ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano (BI) dell'ASLBI di Biella;
- di poter iniziare l'esecuzione del servizio a far data dal _____;

CHIEDE

- di essere inserito nell'elenco degli operatori economici da invitare per l'affidamento "servizio di guardia attiva di ANESTESIA E RIANIMAZIONE presso il Presidio Ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano (BI) dell'ASLBI di Biella;
- a tal fine comunica:

	Importo Euro in cifre	Importo Euro in Lettere	Aliquota I.V.A. in cifre	Aliquota I.V.A. in lettere
Costo per turno festivo o feriale - diurno o notturno di 12 (dodici) ore				
Costo per 15 (quindici) turni mensili festivi o feriali - diurni o notturni di 12 (dodici) ore cad.				

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 80 (Motivi di esclusione) D.Lgs. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico

previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel

casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.